

## La crisi

SINDACI E REVISORI

# Controlli interni, scattano le modifiche agli statuti

**Interessate le società con attivi o ricavi sopra 2 milioni o con più di 10 dipendenti**

PAGINA A CURA DI  
**Nicola Cavalluzzo**  
**Alessandro Montinari**

Il Codice della crisi d'impresa, all'articolo 379, interviene sull'articolo 2477 del codice civile modificandolo tra l'altro nella parte relativa ai limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e per la cessazione della sua funzione. Nel testo sostituito viene cancellato il richiamo ai limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis, in materia di bilancio abbreviato, e vengono inseriti nella norma direttamente i nuovi limiti previsti (attivo dello stato patrimoniale superiore a due milioni o ricavi superiori a due milioni o dipendenti superiori a dieci unità). Rimangono inalterati gli altri due requisiti previsti dalle lettere a) e b) del vecchio articolo 2477 e cioè l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Con specifico riferimento alle Srl e alle società cooperative già costituite a quella che sarà la data di entrata in vigore della norma in esame, il legislatore detta una disciplina specifica nel comma 3 dell'articolo 379. Per tali soggetti, qualora ricorrano i requisiti

di cui al nuovo comma 1 dell'articolo 2477 sopra detti, scatta, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo 379, l'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore e di uniformare, se necessario, l'atto costitutivo e lo statuto ai nuovi limiti. Sempre la disposizione in commento precisa che ai fini della prima applicazione della nuova norma si ha riguardo ai due esercizi antecedenti l'entrata in vigore delle modifiche operate all'articolo 2477. L'articolo 389 del Codice della crisi di impresa prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 379 entrino in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto.

## LE SOCIETÀ INTERESSATE

Possiamo quindi presumere che interessate dalla prima applicazione delle nuove previsioni siano le società costituite nel corso del 2017 o prima chiamate ad approvare il bilancio 2018 nei primi mesi del corrente anno. Al superamento anche solo di uno di tali limiti, con riferimento ai bilanci 2018 e 2017, scatta dunque l'obbligo di nomina del sindaco o del revisore nel termine predetto.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di mancata approvazione del bilancio la circolare del 15 aprile 2009 il Cndec precisa che qualora la mancata approvazione intervenga per fattori del tutto indipendenti dalla contestazione dei parametri dimensionali, il momento dal quale sorge l'obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore possa essere anticipato alla predisposizione e presentazione dei prospetti contabili da parte degli amministratori ogniqualvolta il supera-

## Una finestra di 9 mesi per l'obbligo

VERIFICA NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI DI CUI AL NUOVO COMMA 3 ARTICOLO 2477 C.C.	ADEMPIMENTO	TERMINE PRIMA APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME
Al superamento negli ultimi due esercizi di uno dei nuovi parametri dimensionali	Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore	Entro 9 mesi dalla entrata in vigore delle modifiche al comma 3 articolo 2477 c.c.
Nuovi parametri dimensionali	Se necessario uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al nuovo art. 2477 c.c.	Entro 9 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche articolo 2477 c.c.
Mancato superamento negli ultimi due esercizi di alcuno dei nuovi parametri dimensionali	Decadenza automatica dell'organo di controllo o del revisore se l'atto costitutivo non ne preveda espressamente la nomina. In caso contrario continuazione fino alla scadenza del mandato	Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sulla crisi d'impresa

mento dei menzionati limiti risulti comunque certo e provato in base a tali documenti. Per quanto attiene la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove necessaria ai fini di recepire i nuovi parametri dimensionali, essa, in base al comma 3 dell'articolo 379, dovrà essere fatta entro lo stesso termine di nove mesi dall'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 2477 del codice civile. Nella maggior parte dei casi tali atti (in particolare gli statuti) contengono un mero richiamo alla legge. Perciò non si renderà necessaria una loro modifica. Quest'ultima invece occorrerà qualora gli atti contenessero una riproposizione integrale dei parametri dimensionali contenuti nel nuovo comma 3 dell'articolo 2477, per i casi di nomina obbligatoria sui quali è intervenuto il legislatore.

## L'ATTO COSTITUTIVO

Nel momento in cui si deve modificare l'atto costitutivo di una Srl, in linea generale è necessaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2480 del Codice civile, una deliberazione dell'assemblea dei soci con l'intervento del notaio che deve redigere il verbale e provvedere alla sua iscrizione al Registro delle imprese. Fino alla modifica degli atti rimangono comunque valide le previsioni contenute negli stessi atti costitutivi e negli statuti attualmente in essere anche se non conformi alle nuove norme. Ciò per espressa previsione contenuta nel terzo comma 379. Infine l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato alcuno dei predetti limiti. In tal senso depone il nuovo quarto comma dell'articolo 2477 del codice civile. C'è

quindi un disallineamento temporale tra il periodo di osservazione ai fini della nomina (due anni) e quello per la cessazione dell'obbligatorietà della funzione (tre anni). Anche in relazione alla cessazione della nomina obbligatoria il legislatore ha previsto che si abbia riguardo ai due esercizi antecedenti l'entrata in vigore della norma. Pertanto la verifica andrà condotta sui bilanci 2018 e 2017.

## IN CARICA

Per l'organo di controllo o revisore che fosse già in carica, nel silenzio della norma, occorrerà distinguere a seconda che l'atto costitutivo consenta la nomina dell'organo di controllo o del revisore o non preveda nulla in tal senso. Nella prima ipotesi l'organo nominato non decade automaticamente ma può rimanere in carica fino alla naturale scadenza e i soci possono decidere di rinnovare la nomina. Nel caso in cui nulla fosse previsto, la dottrina maggioritaria ritiene che l'organo nominato cessando venuto meno per legge il presupposto che ne ha comportato la nomina. In relazione alla norma che disciplina la cessazione della obbligatorietà dell'incarico si ritiene non operante il termine di nove mesi previsto invece per la nomina e per l'eventuale modifica dell'atto costitutivo o dello statuto. In tal senso depone la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 379 che fa riferimento alla sola ipotesi della nomina. Per la cessazione dovrebbe applicarsi il termine ordinario dell'entrata in vigore della norma con riferimento ai due esercizi precedenti il termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La procedura.** Dietro richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese

## In caso di mancata designazione decide il tribunale

La mancata istituzione, entro il termine di 9 mesi predetto, dell'organo di controllo o del revisore, nei casi in cui siano obbligatori, non è sanzionata espressamente dalla legge e neppure dal nuovo decreto sulla crisi d'impresa. Se l'assemblea non provvede nei termini suddetti, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 2477 (articolo 379) del codice civile, dispone che alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta rientrano, anche individualmente, i soci e gli amministratori. Vi rientrano inoltre i terzi per i

quali si ritiene applicabile la prassi relativa alla legittimazione a impugnare le delibere assembleari nulle (circolare Assonime 13/2010).

Se i soci debitamente convocati non istituiscono l'organo di controllo o il revisore e non ricorresse la segnalazione al tribunale potrebbe integrarsi una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento (articolo 2484, comma 1, n. 3 del codice civile). Gli amministratori che non convocano i soci per nominare l'organo di controllo o il revisore vengono meno a un loro obbligo e possono integrare un illecito amministrativo per omessa convocazione dell'assemblea.

L'omissione degli amministratori può in ogni caso essere risolta con la convocazione dei soci su richiesta di 1/3 del capitale. Con il richiamo all'articolo 2409, che viene aggiunto dopo il comma 6 dell'articolo 2477, si estende la previsione della denuncia al tribunale per la richiesta del procedimento di controllo giudiziario anche quando questa sia conseguenza della mancata nomina (o meglio della mancata convocazione dell'assemblea) da parte degli amministratori.

Nell'ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio dopo il termine concesso dall'articolo 2477, comma 6 del Codice civile per procedere alla sua istituzione,

non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi a una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi). Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina.

La responsabilità e la competenza ad accertare la *vacatio* patologica del collegio sindacale o del revisore in sede assembleare nel caso in esame compete esclusivamente al presidente dell'assemblea (si veda l'orientamento I.D.10 del Notaio Triveneto). La previsione

contenuta nell'articolo 2477, comma 6 nella parte in cui obbliga l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3, a provvedere entro 30 giorni alla nomina del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare sulla nomina anche se non indicato nell'ordine del giorno.

Qualora l'assemblea non provveda la decisione dei soci, anche se assunta entro 30 giorni, va preceduta da convocazione se adottata in forma assembleare o deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA